

Sentenza n. 246/2019



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO**

Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

- |                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| 1. dr. Alessandra Chianese | Presidente       |
| 2. dr. Gabriele Di Maio    | Consigliere rel. |
| 3. dr. Mauro Casale        | G. aus.          |

ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 1°/04/2019 la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 503/2018 R. G. sezione lavoro, vertente

**TRA**

DI DIO MARIA DDIMRA48S59C069E, parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. CAPOZZOLI DOMENICO con domicilio eletto in VIA DEL DOPOLAVORO n. 184 ALTAVILLA SILENTINA

**PARTE APPELLANTE**

**E**

INPS, parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. DI FEO AGOSTINO con domicilio eletto in CORSO GARIBALDI, n. 38, presso l'Avvocatura INPS di SALERNO

**PARTE APPELLATA**

Oggetto: assegno sociale.



RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI

(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)

1. Con sentenza n. 938/2018 pubblicata in data 4.4.2018 il Tribunale di Salerno, in funzione di G.L., ha rigettato la domanda proposta da DI DIO MARIA con ricorso depositato in data 8.9.2016 nei confronti dell'INPS avente ad oggetto l'ottenimento dell'assegno sociale ex art. 3, co. 6 della L. n. 335/1995 vanamente chiesto al detto Istituto con domanda amministrativa del 12.1.2016 respinta il 14.1.2016 per assenza dei requisiti reddituali.

2. A sostegno del proprio convincimento, il Tribunale ha osservato, in particolare:

- che, ex art.3, co.6 della L. n.335\95 cit., l'assegno sociale è riconosciuto ai cittadini italiani che si trovano nelle condizioni reddituali ivi previste e “alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile...”;

- che “le condizioni per l'insorgenza del diritto a tale prestazione sono, dunque, l'assenza di reddito e l'incapacità del soggetto di procurarselo nonché l'insussistenza del diritto a prestazione alimentare a carico di altro soggetto tra quelli individuati all'art. 433 cod. civ. in maniera che l'intervento dello Stato costituisce ipotesi residuale qualora gli alimenti non possano essere garantiti dal coniuge separato ovvero da famigliari dell'avente diritto”;

- che, “nel caso di specie, essendo pacifico tra le parti che la ricorrente ed il coniuge sono consensualmente separati dal mese di dicembre 2015 senza che sia stato concluso alcun accordo di mantenimento ed in assenza, altresì, di relativa richiesta da parte della ricorrente, deve ritenersi l'insussistenza, allo stato, del diritto all'assegno sociale”, nel contempo evidenziandosi che, “in assenza di richiesta degli alimenti al coniuge separato ovvero di accertamento dell'impossibilità di quest'ultimo di far fronte alla relativa obbligazione stabilita in sede di separazione, non si configura il diritto all'assegno sociale per effetto del combinato disposto degli artt. 3 co.6 L. n.335\95 e 433 cod. civ.”;



- che non poteva nemmeno “attribuirsi rilievo al dedotto rischio di pagamento delle spese giudiziali che avrebbe determinato la ricorrente a non presentare richiesta di alimenti a carico del coniuge tenuto conto degli strumenti riconosciuti ai soggetti incapienti a tutela del diritto alla difesa in giudizio”.

3. Avverso tale sentenza la parte soccombente ha proposto appello con ricorso depositato nella Cancelleria di questa Corte in data 05/07/2018 , dolendosi del rigetto della domanda e concludendo pertanto come in atti per l'accoglimento della stessa, in riforma della gravata sentenza e con vittoria delle spese di lite del doppio grado, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Riepilogate le vicende di causa, ha lamentato, in particolare:

- che la decisione impugnata “scaturisce da una distolta e falsa applicazione della legge” summenzionata, “ovvero quantomeno da una applicazione restrittiva della stessa” e “risulta destituita da ogni fondamento giuridico”;

- che la ricorrente, legalmente separata, si trova nelle condizioni anche reddituali per l'ottenimento della chiesta provvidenza non disponendo di un reddito superiore al tetto di Legge e non essendo previsto dall'art. 3, co. 6 della L. n. 335/1995 cit., anche secondo una interpretazione costituzionalmente orientata in primi ex art. 38 Cost., “come requisito per ottenere l'assegno sociale quello di aver preventivamente richiesto al coniuge separato e/o ai propri parenti quanto eventualmente dovuto per Legge”, e peraltro rilevando solo i redditi effettivamente percepiti e non quelli solo potenzialmente percepibili.

4. Instauratosi il contraddittorio, la parte appellata si è costituita con memoria depositata telematicamente in data 13.3.2019 con la quale ha resistito al gravame e ne ha chiesto come in atti il disattendimento in quanto infondato, con vittoria di spese.

Ha evidenziato, in particolare:

- che “l'assegno sociale costituisce una prestazione di natura assistenziale posta a carico della collettività con la quale lo Stato interviene nelle situazioni di particolare indigenza per alleviare le condizioni di vita di coloro che versino in una situazione di assoluta difficoltà cui nessuno possa prestare assistenza” e “costituisce attuazione dell'art. 38 della Costituzione quale strumento posto a tutela dei cittadini sprovvisti dei mezzi necessari”;



- che la Corte Costituzionale con Sentenza 29.10.1999 n. 400 ha avuto modo di osservare che “l’assegno sociale, in termini ancor più accentuati rispetto alla pensione sociale, fa fronte a quel particolare stato di bisogno derivante dall’indigenza” e che la rilevanza dei redditi del coniuge risulta “giustificata dall’esistenza dell’obbligo di assistenza derivante dal rapporto coniugale”;

- che “in sede di separazione il coniuge ha ex art. 156 c.c. l’obbligo di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento qualora egli non abbia adeguati redditi propri”;

- che “l’assegno sociale, quindi, alla stessa stregua dell’assegno alimentare, è una prestazione di carattere assistenziale volta a sopperire allo stato di bisogno che in tanto può essere erogata a carico della collettività in quanto non vi siano altri soggetti sui quali l’ordinamento fa gravare gli obblighi di assistenza, costituendo l’assegno sociale obbligazione solo residuale espressione del principio di sussidiarietà ex art. 38 della Costituzione”;

- che “solo dopo che il coniuge sia divenuto titolare di un assegno di mantenimento ma lo stesso sia inesigibile per accertata incapacità dell’obligato ovvero si accerti in fase di revisione delle condizioni patrimoniali l’effettiva insussistenza delle condizioni economiche per il mantenimento potrebbe invocarsi il sostegno della collettività”;

- che “nel caso di specie alcuna prova è stata fornita in tal senso dall’odierna appellante che si è limitata ad affermare di non essere titolare di redditi e di non aver visto corrispondersi alcuna somma a titolo di assegno di mantenimento dall’ex coniuge”, quest’ultimo peraltro titolare di pensione, laddove “controparte avrebbe dovuto fornire la più stringente prova della modifica delle condizioni patrimoniali della separazione e solo dopo la prova dell’incapacità dell’ex coniuge avrebbe potuto legittimamente esigere sostegno a carico della collettività”.

5. All’esito dell’odierna udienza fissata per la discussione la causa è stata decisa come da dispositivo.

6. L’appello, pur a volerlo ritenere, non senza notevole sforzo ermeneutico, ammissibilmente proposto in riferimento a quanto “pro tempore” prescritto ex art. 434 c.p.c., è comunque nel merito infondato e va quindi rigettato, risultando del tutto condivisibili i rilievi posti dal primo giudice a base del proprio convincimento, come pure le estese argomentazioni difensive della parte appellata.



7. Sotto tale ultimo profilo, è appena il caso di evidenziare che, quanto alla possibilità di motivare “per relationem” a condivisibili scritti difensivi, con la sentenza delle SS. UU. n. 642 del 16/01/2015, si è osservato che “nel contenzioso civile, in cui di regola si contrappongono due parti o più parti, il compito del giudice è, come già rilevato, quello di decidere la controversia accogliendo - e rispettivamente rigettando -, totalmente o parzialmente, le pretese di una parte rispetto all'altra e ciò (a meno che non emerga la necessità di una diversa ricostruzione giuridica e fattuale della vicenda) per le ragioni dalla medesima espresse nei propri atti”, che “d'altro canto, lo scopo di una difesa professionale e della presentazione di scritti difensivi è proprio quello di convincere il giudice delle proprie buone ragioni” e che quindi, quando ciò (come nella specie) dovesse accadere, “cioè quando il giudice, adempiendo il proprio dovere di decidere la controversia, accogliesse l'istanza che ritiene meritevole di tutela (solo o anche) alla stregua delle ragioni esposte dalla parte nei propri scritti difensivi, ove queste ragioni risultassero espresse in modo chiaro ed esaustivo, sarebbe ipocrita chiedere al medesimo giudice di esporre nuovamente con diverse parole le medesime motivazioni che lo hanno convinto a stabilire una determinata regolamentazione degli interessi in conflitto, risultando invece più ragionevole e più <<trasparente>>, nonché in perfetta linea con un processo giusto, di durata contenuta ed ispirato al principio di effettività, riportare nella motivazione i passi dell'atto di parte condivisi e fatti propri dal giudice, piuttosto che parafrasarli in nome di una <<originalità>> espositiva priva di qualsivoglia fondamento logico o giuridico”.

8. Tanto premesso, può ad ogni modo essere in particolare rimarcato, anche ad integrazione della motivazione della sentenza impugnata (cfr. Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26083 del 23/12/2010) ed in via assorbente in applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida” per la risoluzione della controversia (cfr. Cass., Sez. 6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014; Cass., SS. UU., Sentenza n. 9936 del 08/05/2014):

- che proprio una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 3, co. 6 della L. n. 335/1995, del resto sollecitata dalla stessa parte appellante, induce a configurare l'assegno sociale come una prestazione assistenziale in favore di



soggetti che versano in stato di bisogno in quanto sprovvisti “dei mezzi necessari per vivere”;

- che in tal senso va dunque letta la previsione dell’art. 3, co. 6 della L. n. 335/1995, espressamente ed opportunamente richiamata dal primo giudice, secondo cui rilevano i “redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento” e comunque “i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile” (a loro volta evidentemente legati ai “redditi coniugali conseguibili”);

- che, pertanto, lo stato di separazione coniugale assume di per sé scarso ed insufficiente rilievo ai fini che occupano, fintantochè l’aspirante assistito non dimostri che il coniuge dal quale è separato non abbia apprezzabili capacità reddituali in grado di consentire al medesimo di adempiere agli obblighi di mantenimento ed alimentari ex artt. 156 e 433 c.c. sullo stesso gravanti, così evitando lo stato di bisogno del richiedente;

- che nello stesso senso risulta orientata condivisibile giurisprudenza di merito anche, ma non solo, di questa stessa Corte e qui richiamata ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr. C. App. Salerno, Sentenza n. 705/2016 pubbl. il 26/07/2016; C. App. Torino, Sent. n. 518/2017 R.G.L. del 17.5.2018; Trib. Torino, Sent. n. 935/2017 R.G.L. a sua volta richiamante C. App. Torino, Sent. n. 293/2008; Trib. Marsala, Sentenza n. 785/2016 pubbl. il 25/11/2016; Trib. Napoli, Sentenza n. 4294/2017 pubbl. il 31/05/2017);

- che, di recente, anche Cass. n. 7464/2019, seppure riferendosi a diversa problematica, ha ribadito che perfino nei confronti del coniuge a cui sia stata addebitata la prestazione sussiste “una tutela che assicuri la continuità dei mezzi di sostentamento” da parte dell’altro coniuge;

- che non risulta in contrario pertinente il richiamo da parte appellante a Cass., Sez. Lav., Sent. n. 6570 del 2010, essendo quest’ultima attinente alla ben diversa fattispecie, come ivi si legge, di assegno alimentare “mai corrisposto per ragioni di accertata incapacità del coniuge divorziato e verosimilmente non percepibile in futuro”, circostanze nella specie invece assolutamente non dimostrate ed anzi



contraddette già dall'esistenza in capo al coniuge della attrice di una fonte reddituale pensionistica incontestatamente documentata dall'INPS;

- che, nella specie, la prospettazione attorea risulta del tutto carente e priva di adeguati riscontri, atteso che non risulta specificato né tantomeno documentato il contenuto dell'accordo di separazione, così come non risultano specificati né tantomeno ed appunto dimostrati elementi tali da far ritenere il coniuge separato della ricorrente sprovvisto di apprezzabili capacità reddituali (per contro a fronte della incontestata documentazione, da parte dell'INPS, del possesso già di un reddito da pensione) ovvero inevitabilmente incapace di prestare i dovuti mezzi di sostentamento alla DI DIO (la quale non risulta nemmeno averli richiesti), di tal che non risulta adeguatamente dedotto e dimostrato l'indispensabile requisito di un effettivo stato di bisogno rapportato ai parametri legali.

9. Per le suesposte, ed assorbenti, considerazioni, l'appello è quindi infondato e va conseguentemente rigettato, con conferma della sentenza impugnata e con declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 come introdotto ex art. 1, co. 17 della L. n. 228/2012 (nei limiti precisati da Cass. n. 26907/2018), della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto.

10. Le spese processuali del presente grado possono essere compensate per intero tra le parti in ragione della complessità e della controvertibilità delle questioni trattate, in ordine alle quali non risulta ancora formatosi un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità.

P. Q. M.

La Corte così provvede:

- a) rigetta l'appello;
- b) dichiara, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti per la debenza da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per detta impugnazione;
- c) compensa per intero tra le parti le spese processuali del presente grado.

Così deciso in Salerno, il 1°/04/2019

Il Consigliere est.  
Dr. Gabriele Di Maio

Il Presidente  
Dr. Alessandra Chianese

